



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

CONVENZIONE DI FINANZIAMENTO

Codice unico di Progetto (CUP) **C91J25000560008**)

TRA

La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia (da qui in avanti “*Dipartimento*”), Codice Fiscale 80188230587, nella persona del Capo Dipartimento dott. Gianfranco Costanzo

E

L’Ente Autorizzato NOVA- Nuovi orizzonti per vivere l’adozione ODV, Codice Fiscale 97512040011 (da qui in avanti “*l’EA Coordinatore*”), iscritto all’Albo degli Enti Autorizzati ai sensi dell’art. 39 *ter* della legge 184/1983, con sede in Via T. Lanza 31, Grugliasco, Torino, nella persona del rappresentante legale ANNA PITTARO

d’ora innanzi, per brevità, anche *Le Parti*,

VISTI

- la legge 184/1983, art. 39 *ter*, comma 1, lett. f) che ha statuito per gli Enti autorizzati l’impegno “*a partecipare ad attività di promozione dei diritti dell’infanzia, preferibilmente attraverso azioni di cooperazione allo sviluppo, anche in collaborazione con le organizzazioni non governative [...]*”;
- la *Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989* e ratificata dall’Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176;
- la *Convenzione sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale*, fatta a L’Aja il 29 maggio 1993 e ratificata dall’Italia con legge del 31 dicembre 1998 n. 476;
- il d.P.R. n. 108 dell’8 giugno 2007 *Regolamento recante riordino della Commissione per le Adozioni Internazionali*;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

- la legge 11 agosto 2014, n. 125, recante *Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo*, e in particolare l'art. 1, comma 2, che elenca gli obiettivi fondamentali della cooperazione allo sviluppo;
- il *Bando per il finanziamento di progetti di cooperazione internazionale: CAI_ cooperazione internazionale 2025*, approvato con Decreto del Capo Dipartimento per le politiche della famiglia del 22 aprile 2025;
- il Decreto del Capo Dipartimento per le politiche della famiglia del 13 ottobre 2025 di approvazione della graduatoria finale dei progetti di cooperazione internazionale del citato Bando 2025 per il Continente America Latina;
- il Progetto "*Tutela delle minorenni in condizioni di marginalità, vittime di violenza sessuale e dipendenti da sostanze psicoattive*", proposto dall'EA Coordinatore e risultato beneficiario del finanziamento del Dipartimento per le politiche della famiglia;

si conviene e si stabilisce quanto segue

Art. 1

(Oggetto)

1. Il presente *Atto*, identificato ai fini della tracciabilità economico finanziaria con il CUP **C91J25000560008**, disciplina il rapporto tra il *Dipartimento* e l'EA *Coordinatore*, definendo le modalità di esecuzione e di rendicontazione del Progetto di cui al successivo art. 2.
2. L'EA *Coordinatore* è tenuto a realizzare il Progetto "*Tutela delle minorenni in condizioni di marginalità, vittime di violenza sessuale e dipendenti da sostanze psicoattive*", nel rispetto degli obiettivi, degli indicatori, dei beneficiari, dei risultati attesi e delle attività, così come definiti e aggiornati a seguito delle revisioni e delle prescrizioni formulate dal Responsabile del procedimento e dalla Commissione di Ammissione e Valutazione nell'ambito dell'attività di verifica. Il costo complessivo del Progetto è pari a euro 602.167,88. Il Progetto costituisce allegato integrante e sostanziale della presente Convenzione.
3. L'EA *Coordinatore* e/o i suoi partner si impegnano a contribuire alla realizzazione del Progetto mediante risorse proprie pari al 5% del costo totale ammissibile e, comunque, quantificate in euro 30.108,39, come da scheda progetto approvata dal *Dipartimento*.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

4. Il *Dipartimento* si impegna ad erogare per il Progetto “*Tutela delle minorenni in condizioni di marginalità, vittime di violenza sessuale e dipendenti da sostanze psicoattive*” un finanziamento, nella forma della sovvenzione diretta, pari al 95% del costo totale ammissibile e, comunque, quantificato in euro 572.059,49, come da scheda progetto approvata dal *Dipartimento*. L'erogazione è subordinata alla valutazione positiva della rendicontazione da parte del Revisore dei conti e del *Dipartimento*, in relazione alla conformità rispetto a quanto previsto nel Progetto, nonché alla successiva approvazione da parte degli organi di controllo competenti.
5. Il finanziamento verrà erogato al solo *EA Coordinatore*.
6. L'erogazione del finanziamento avrà luogo in conformità a quanto previsto al successivo art. 3 e a quanto previsto dal Bando e dai relativi allegati cui si rinvia.

Art. 2

(Obblighi specifici dell'EA Coordinatore)

1. L'*EA Coordinatore* è l'unico responsabile della realizzazione del Progetto. A tal fine, l'*EA Coordinatore* è tenuto a coordinare e a garantire la regolare esecuzione di tutte le attività progettuali.
2. L'*EA Coordinatore* assicura l'adozione di misure adeguate a prevenire rischi di riciclaggio, di finanziamento al terrorismo, elusione, frode ed evasione fiscale in termini di assetto organizzativo, procedure, controlli e diffusione di flussi informativi interni.
3. L'*EA Coordinatore* è responsabile unico della rendicontazione del Progetto.
4. L'*EA Coordinatore* rappresenta l'unico interlocutore per tutte le comunicazioni tra il *Dipartimento* e gli *EEAA partner*.
5. L'*EA Coordinatore* è tenuto a rispondere a qualsiasi informazione richiesta dal *Dipartimento*.
6. Inoltre, l'*EA Coordinatore* si impegna a:
 - a) avviare le attività indicate nel Progetto approvato entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione, da parte del Responsabile del procedimento, dell'avvenuta registrazione della Convenzione da parte dei competenti organi di controllo e presentare idonea documentazione comprovante l'avvio delle attività del Progetto;
 - b) rilasciare a favore del *Dipartimento* apposita fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa a garanzia del 40% del finanziamento concesso. La garanzia fideiussoria dovrà avere una durata di almeno 30 mesi dall'avvio del Progetto e, comunque, essere



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

- efficace fino allo svincolo formale da parte del *Dipartimento*, emesso sulla base della certificazione di regolare attuazione del Progetto, come previsto dall'allegato 9 del Bando, denominato "*Procedure gestionali e di rendicontazione*", cui si rinvia;
- c) realizzare le attività progettuali in conformità al Cronoprogramma allegato al Progetto approvato ovvero alle sue variazioni ove approvate dal Comitato di monitoraggio;
 - d) comunicare tempestivamente al Responsabile del procedimento ogni variazione rispetto alle attività indicate nel Progetto ai fini dell'eventuale approvazione da parte del Comitato di monitoraggio;
 - e) rispettare nel caso di affidamento di servizi a soggetti terzi, le norme di trasparenza, di efficienza, efficacia ed economicità, nonché quelle che regolano l'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e di proporzionalità.
 - f) rispettare gli obblighi di informazione e comunicazione previsti nell'allegato 10 "*Comunicazione e Visibilità*" del Progetto approvato;
 - g) rispettare le modalità di rendicontazione del Progetto previste dal successivo art. 3 della presente Convenzione;
 - h) consentire e facilitare lo svolgimento di tutte le attività in materia di controllo del Comitato di monitoraggio di cui all'art. 13 del Bando e di altri soggetti a ciò deputati dal *Dipartimento*, nonché rispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti periodici avanzate da quest'ultimo;
 - i) custodire, per un periodo di cinque anni decorrente dall'erogazione del saldo, i documenti giustificativi di spesa in originale o, in casi debitamente motivati in copia autentica, o su supporti comunemente accettati per la conservazione dei dati, incluse le versioni elettroniche dei documenti originali o i documenti nativi digitali;
 - j) adempiere agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute a valere sul Bando, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017, n. 124 e successive modificazioni;
 - k) entro 30 giorni dalla firma della presente Convenzione sottoscrivere gli Accordi di partenariato tra i soggetti partecipanti - *EA Coordinatore*, *EA Partner*, *Altri Soggetti* – concernente la realizzazione congiunta delle attività e i rispettivi livelli di responsabilità. Nell'Accordo di partenariato andranno specificati gli apporti, in termini di attività e/o finanziamenti, da parte di ogni singolo partecipante al Progetto e dichiarato l'impegno a



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

reperire le risorse di autofinanziamento. Gli Accordi sottoscritti dovranno essere trasmessi, attraverso il portale *DoRA*, all'Ufficio III Segreteria tecnica della Commissione per le adozioni internazionale.

Art. 3

(Rapporti e rendicontazioni)

1. L'*EA Coordinatore* si impegna a rispettare integralmente le prescrizioni e i vincoli relativi alla rendicontazione delle spese ammissibili, previsti dal Bando e dai relativi allegati, che dichiara con la sottoscrizione della presente Convenzione di conoscere e accettare integralmente. Il *Dipartimento*, dal canto suo, si impegna ad esaminare ciascuno rapporto presentato.
2. In fase di rendicontazione l'*EA Coordinatore* deve rendicontare il 100% del costo totale ammissibile del Progetto effettivamente sostenuto, inclusa dunque la quota di spese da imputare al cofinanziamento (5%).
3. L'*EA Coordinatore* si impegna a trasmettere, nel rispetto di quanto previsto dal Bando e dai relativi allegati, i rapporti descrittivi e contabili; questi ultimi anche in formato Excel, attraverso il Portale istituzionale dedicato alle comunicazioni con gli Enti autorizzati.
4. Con la firma della presente Convenzione l'*EA Coordinatore* dichiara e garantisce che le spese oggetto del finanziamento non hanno beneficiato di altri contributi pubblici o privati.
5. L'erogazione di ogni quota di finanziamento è subordinata:
 - a) al permanere della piena capacità giuridica dell'*EA Coordinatore*;
 - b) all'insussistenza di situazioni di morosità di somme a qualunque titolo dovute al *Dipartimento*;
 - c) alla regolarità della documentazione antimafia ai sensi della relativa normativa di riferimento;
 - d) alla regolarità fiscale e contributiva dell'*EA Coordinatore*. A tal scopo, prima della liquidazione di ogni quota di finanziamento il *Dipartimento* effettuerà i controlli prescritti dalla normativa in materia di erogazione di risorse pubbliche.

Art. 4

(Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e procedure di acquisizione di beni e servizi)

1. L'*EA Coordinatore* si impegna a sottostare a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss. mm. e ii.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

2. Sono ammissibili esclusivamente le spese per le quali sia garantita la tracciabilità, secondo quanto previsto nell'allegato 9 del Bando, punto 12 "*Spese ammissibili e spese inammissibili*"; il pagamento di spese in contanti può essere ammesso solo in via eccezionale, e dunque, come indicato al punto 14 lett. A-Tracciabilità, nei casi previsti dalla normativa italiana vigente al momento del pagamento/trasferimento di denaro, nei casi espressamente consentiti dalla normativa locale e alla luce del contesto di riferimento, a fronte di una dichiarazione motivata dell'EA Coordinatore, che dia conto sia della normativa locale che del contesto di riferimento. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, l'EA Coordinatore si impegna al rigoroso rispetto di tale obbligo, dichiarando di essere consapevole che il pagamento di spese in contanti costituisce un'eccezione, da adottare in misura limitata, solo quando strettamente necessario e non sussistano soluzioni organizzative alternative. A tal proposito, l'EA Coordinatore si impegna, con la sottoscrizione della presente Convenzione, a definire preventivamente, all'avvio della realizzazione del Progetto, con il RUC l'elenco delle spese per le quali si rende indispensabile il pagamento in contanti e le relative motivazioni come previsto dal citato punto 14 dell'allegato 9. Tale elenco potrà essere aggiornato, qualora necessario. L'EA Coordinatore trasmetterà detto elenco tempestivamente al RUP, come anche ogni suo aggiornamento. Rimane ferma la facoltà del Dipartimento di effettuare controlli a campione per valutare l'ammissibilità delle suddette spese, verificando la fondatezza delle motivazioni e della documentazione trasmessa. Il Dipartimento avrà la facoltà, come indicato al successivo art. 7, di revocare il finanziamento in caso di grave inadempimento da parte dell'EA Coordinatore di principi e obblighi sopra richiamati.
3. A tal fine, l'EA Coordinatore rende noto che il conto dedicato di cui all'art. 3 della citata legge n. 136/2010 è il seguente:

C/C [00020001161]

presso **Banca Etica**

Intestazione conto corrente: **NOVA- NUOVI ORIZZONTI PR VIVERE L'ADOZIONE ONLUS**

IBAN: IT87 0050 1802 8000 0002 0001 161

Soggetti delegati ad operare sul conto corrente:

Anna Pittaro, cod fisc PTTNNA62B43D325S - Presidente

Marco Del Negro, cod fisc DLNMRC82E28L483Q - Tesoriere



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

Cinzia Bertoncelli, cod fisc BRTCNZ61R43A944R - Responsabile amministrativa

4. Il suddetto conto è dedicato, anche in via non esclusiva, ai contributi pubblici. Restano in ogni caso ferme le disposizioni sanzionatorie previste dall'art. 6 della legge n. 136/2010.
5. Altri eventuali conti correnti bancari accessi o utilizzati in Italia e/o in PERU', anche se in via non esclusiva per il Progetto, dovranno essere intestati all'*EA Coordinatore* o ad uno dei suoi Partner e comunicati al *Dipartimento*.
6. L'*EA Coordinatore* garantisce il rispetto delle regole di acquisizione di forniture, lavori e servizi, effettuate nell'ambito del Progetto, previste dal bando e dai relativi allegati. In particolare, al fine di preservare e valorizzare il fattore qualitativo nella comparazione delle offerte, è indispensabile che tale elemento sia dettagliato con la massima precisione nella definizione dei termini di riferimento o del capitolato di gara.
7. Per quanto riguarda le procedure di scelta del contraente, l'*EA Coordinatore* è tenuto a rispettare la normativa vigente e ad adottare le procedure europee di aggiudicazione previste dalla *Practical Guide to Contract Procedures for EU External Actions* (PRAG), nella versione vigente alla data di sottoscrizione della presente Convenzione, indipendentemente dal Paese di realizzazione del Progetto, dalla propria residenza fiscale e dal luogo di acquisizione. L'*EA Coordinatore* è responsabile, nei confronti del *Dipartimento*, della corretta applicazione dei principi e delle procedure sopra richiamati. A tal fine, predispone un "*Piano acquisti*" per l'intera durata del Progetto, utilizzando il modello allegato alla comunicazione di concessione del finanziamento, da sottoporre a preventiva validazione del Revisore. Ogni eventuale modifica del "*Piano acquisti*" dovrà essere parimenti validata dal Revisore.
8. L'*EA Coordinatore* è, inoltre, tenuto a riportare, su tutta la documentazione amministrativa e contabile relativa al Progetto, il Codice Unico di Progetto (CUP) in forma testuale, e non mediante semplice apposizione di timbro.

Art. 5

(Personale)

1. Per il personale locale impiegato nel Progetto, l'*EA Coordinatore* si impegna ad osservare la normativa in vigore nel Paese destinatario del Progetto.
2. L'*EA Coordinatore* è, altresì, responsabile della sicurezza del personale espatriato impiegato nella realizzazione del Progetto e si impegna a rispettare le misure di sicurezza previste nel Paese destinatario del Progetto.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

Art. 6

(Avvio, sospensione o chiusura anticipata, varianti, proroga del termine di conclusione)

1. L'avvio, la sospensione o la chiusura anticipata con conseguente revoca del finanziamento, le varianti, la proroga del termine di conclusione del Progetto trovano la disciplina nello specifico articolo del Bando e nei relativi allegati, tra i quali l'allegato 9, cui si rinvia.
2. L'*EA Coordinatore* può procedere a modifica unilaterale delle voci di spesa nei soli casi previsti dal Bando e dai relativi allegati. In ogni caso, tali modifiche unilaterali devono essere comunicate al Comitato di monitoraggio, previa verifica da parte del RUC con riferimento alla correttezza degli importi e alla coerenza procedurale. Tali modifiche dovranno comunque essere motivate, opportunamente documentate e rappresentate all'interno del primo rendiconto contabile successivo alla loro adozione, dandone evidenza sia nell'apposita colonna del quadro riepilogativo contabile, sia nel rapporto narrativo.
3. Al di fuori dei casi di cui al comma precedente l'*EA Coordinatore* deve presentare al Comitato di monitoraggio, previa verifica da parte del RUC, una richiesta preventiva di variazione, adeguatamente motivata e opportunamente documentata, che deve contenere le specifiche delle nuove modalità di realizzazione, il dettaglio delle attività e delle relative spese, nonché il Budget e il cronoprogramma aggiornati. Le richieste di variante sono esaminate dal Comitato di monitoraggio che ne valuta l'ammissibilità e comunica all'*EA Coordinatore* gli esiti dell'esame di regola entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta, ovvero, nel caso in cui il Comitato di monitoraggio necessiti di chiarimenti e/o approfondimenti, dalla data di acquisizione degli stessi.
4. Tutte le modifiche, in ogni caso, non possono derivare da e/o compensare ritardi e inefficienze dell'*EA Coordinatore*; non devono avere inoltre come unico scopo lo spostamento di costi diretti destinati ai beneficiari dell'iniziativa verso costi di funzionamento e/o necessari alla presenza e sostenibilità dell'*EA Coordinatore* e dei suoi Partner nel paese dell'iniziativa. Infine, le variazioni non devono, in ogni caso, modificare l'obiettivo generale indicato nella scheda di progetto così come approvata dall'Amministrazione, non devono essere onerose per il finanziamento e non possono essere tali da snaturare le attività previste, né determinare complessivamente modifiche del Budget oltre il 10% - in aumento o in diminuzione - rispetto al costo complessivo del Progetto. Ove le modifiche comportino una diminuzione del costo complessivo del Progetto, si procede a una rideterminazione proporzionale del finanziamento



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

e delle linee di spesa del Bando che prevedono una percentuale di importo massimo (“Comunicazione e Visibilità”, “Revisore contabile” e “Spese generali”).

5. La richiesta di proroga deve pervenire al Comitato di monitoraggio almeno 60 giorni prima della data di conclusione del Progetto originariamente fissata e non può essere superiore complessivamente a 90 giorni. In nessun caso, neanche in presenza di cause di forza maggiore, la proroga può determinare maggiori oneri a carico del *Dipartimento*.

Art. 7

(Irregolarità, inadempienze e misure consequenziali)

1. In caso di irregolarità o di mancato rispetto, da parte dell'*EA Coordinatore*, delle clausole della presente Convenzione, nonché delle disposizioni contenute nel Bando, nei relativi allegati e nel Progetto approvato, il *Dipartimento* provvederà a notificare all'Ente l'inadempienza riscontrata, invitandolo a porvi rimedio entro un termine perentorio non inferiore a trenta giorni. Decorso inutilmente tale termine, il *Dipartimento* avvierà il procedimento di revoca del finanziamento concesso.
2. A seguito di revoca del finanziamento, il *Dipartimento* può chiedere la restituzione dei fondi percepiti e non utilizzati, nonché dei fondi percepiti e utilizzati in maniera difforme dallo scopo convenzionale o utilizzati in modo illegittimo e/o gli importi non conformemente rendicontati comprensivi degli interessi legali. Per il recupero delle quote già erogate si provvederà ad escutere la garanzia, ove prestata, ove capiente; resta l'obbligo per l'*EA Coordinatore* beneficiario di restituire le maggiori somme erogate non coperte dalla garanzia. Il *Dipartimento* potrà procedere al recupero delle stesse anche mediante compensazione con eventuali altre somme dovute dal *Dipartimento*, ad altro titolo, all'*EA Coordinatore*.
3. Ai sensi dei punti 16.2 del bando, l'*EA Coordinatore* non potrà avvalersi di personale che, negli ultimi tre anni di servizio, abbia esercitato per conto del *Dipartimento*, poteri autoritativi o negoziali nei confronti dell'Ente stesso. Tale divieto dovrà permanere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto lavorativo con il Dipartimento. La violazione delle suddette prescrizioni comporterà, come indicato dal punto 16.3, la risoluzione di diritto della Convenzione con obbligo per l'*EA Coordinatore* di provvedere all'immediata restituzione del contributo erogato.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

4. In ogni caso è fatto salvo il diritto del *Dipartimento* al risarcimento dei danni. Il *Dipartimento* ha, altresì, la facoltà di adire le vie legali a tutela dei propri diritti e per il risarcimento dei danni subiti e *subendi*.

Art. 8

(Responsabilità e referenti)

1. L'*EA Coordinatore* opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, sia nazionali che comunitarie, assumendo la completa responsabilità della realizzazione del Progetto. Il *Dipartimento* resterà, pertanto, estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del Progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse al Progetto.
2. È attribuita all'*EA Coordinatore*, in via esclusiva, la responsabilità per i danni eventualmente arrecati dal proprio personale a persone o cose appartenenti a terzi, che si dovessero verificare nell'esecuzione o in conseguenza dell'esecuzione del Progetto, oggetto della presente Convenzione.
3. I referenti per il Progetto cui inviare ogni comunicazione, sono i seguenti:
 - a) *Dipartimento*: Responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 4 della Legge n. 241/90: dott.ssa Maria Scardina indirizzo di posta elettronica certificata: cai.segreteria@pec.governo.it;
 - b) *EA Coordinatore*: Referente per il Progetto [*GIANFRANCO PRESUTTI*], recapito telefonico [+393494161298], indirizzo di posta elettronica certificata [associazionenova.pec@pec.it].

Art. 9

(Comunicazione e Visibilità)

1. L'*EA Coordinatore* si impegna a garantire un'adeguata visibilità al Progetto, in Italia e presso le Autorità locali e le Agenzie internazionali, eventualmente presenti nell'area assicurando un chiaro riferimento al finanziamento erogato dal *Dipartimento* anche mediante l'utilizzo del logo della Commissione per le adozioni internazionali e, comunque, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Bando e nei relativi allegati, cui si rinvia.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

2. Nelle attività di visibilità e comunicazione, l'*EA Coordinatore* provvederà ad evidenziare l'efficacia del Progetto, nonché il rispetto dei principi di efficienza e *accountability* nella gestione del medesimo.
3. L'*EA Coordinatore* assume analogo impegno in relazione ai beni distribuiti ai beneficiari in ragione del finanziamento ricevuto.
4. L'*EA Coordinatore* si impegna realizzare il Piano di comunicazione allegato al Progetto approvato dall'Amministrazione secondo la tempistica prevista dal relativo Cronoprogramma.
5. Il mancato rispetto di quanto previsto nel presente articolo comporterà l'inammissibilità delle spese effettuate per Comunicazione e visibilità.

Art. 10

(Audit e controllo del Dipartimento)

1. Il *Dipartimento* si riserva il diritto di realizzare proprie missioni, in loco, di monitoraggio delle attività relative al Progetto e di valutazione dei risultati, nonché di realizzare visite di controllo presso la sede dell'*EA Coordinatore* in Italia.
2. Il *Dipartimento* comunica all'*EA Coordinatore*, per iscritto e con congruo anticipo, la data d'inizio, l'oggetto specifico e il programma di lavoro della missione in loco o della visita di controllo in Italia, in modo che l'*EA Coordinatore* assicuri la presenza del personale in grado di prestare la necessaria collaborazione.
3. A tal fine, l'*EA Coordinatore* si impegna a tenere a disposizione del *Dipartimento* tutta la documentazione amministrativa e contabile inerente all'esecuzione del Progetto approvato. Inoltre, l'*EA Coordinatore* si obbliga a fornire ogni opportuna assistenza, mettendo a disposizione il personale, la strumentazione e quant'altro necessario.
4. Il *Dipartimento* elabora un apposito rapporto a conclusione di ogni missione, verifica o visita. Tali missioni sono svolte all'insegna del controllo collaborativo e nel rispetto del principio del contraddittorio.
5. L'*EA Coordinatore* ha l'obbligo di conservare tutta la documentazione amministrativa e contabile originale, relativa all'iniziativa presso la propria sede per il periodo previsto dalla normativa vigente e, comunque, per almeno cinque anni dall'erogazione del saldo del finanziamento. A tal fine, l'*EA Coordinatore* dichiara che la documentazione amministrativa e contabile originale del Progetto è conservata presso la sede di Bologna, via Rivani, 99 Italia



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

“Ad eccezione della documentazione originale relativa ai partner locali GIN e Mundo Libre che, secondo la legislazione locale, deve essere conservata presso le rispettive sedi: Jr Huayna Capac 1372, Jesus Maria, Lima, Peru (GIN) e Av. Rio Lurin, Esq. Calle 2 Calle 3, Ex Fundo, Lima, Peru (Mundo Libre), come attestato dalla documentazione presentata. In questo caso l’*EA Coordinatore* si impegna a conservare presso la propria sede la copia conforme della suddetta documentazione”.

6. Entro i 5 anni successivi alla data di erogazione del saldo il *Dipartimento* ha facoltà di effettuare visite di controllo presso la sede dell’*EA Coordinatore* e nei Paesi in cui è stato realizzato il Progetto.

Art. 11

(Revisore contabile)

1. Per le attività di revisione dei rapporti e della documentazione contabile, l’*EA Coordinatore* dichiara di avere individuato, nel rispetto del citato allegato 9, denominato “Procedure gestionali e di rendicontazione”, cui su rinvia, il seguente Revisore Contabile: dr.ssa Elisabetta Dalrio, via del Lavoro, 53 – Casalecchio di Reno, Bologna 40033, iscritto al registro dei Revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e s.m.i con il numero 125526, e presenta, all’atto di sottoscrizione della presente Convenzione, la lettera di incarico, la dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesta i requisiti richiesti dal Bando e la Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità debitamente sottoscritte digitalmente dal revisore.
2. L’*EA Coordinatore* si impegna a comunicare, tempestivamente, al *Dipartimento*, tramite il Portale dedicato alle comunicazioni con gli Enti autorizzati, qualsiasi cambiamento intervenuto in merito, prima dell’avvio delle attività di revisione.
3. Il Revisore deve garantire gli obblighi di controllo e di verifica previsti dal Bando e dai relativi allegati, rilasciando le prescritte certificazioni; la certificazione contabile attiene anche alla verifica degli indicatori di obiettivo, di risultato, dei beneficiari, della spesa realizzate per singolo risultato, come previsto dall’allegato 9 del bando “*Procedure gestionali e di rendicontazione*”. L’*EA Coordinatore* invierà copia dell’incarico conferito al *Revisore* individuato per il Progetto.
4. Ai fini della certificazione contabile, il Revisore utilizzerà il “*Vademecum del Revisore*”, il modello di “*Relazione del Revisore*”, il modello “*Allegato 1 della Relazione del Revisore*” e la “*Tabella per Piano acquisti*”, che saranno inviati all’*EA Coordinatore* una volta ricevuta la



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

comunicazione di avvio delle attività progettuali, garantendo le verifiche, anche documentali, previste nel citato allegato 9 del bando.

Art. 12

(Obblighi di informazione)

1. L'*EA Coordinatore* si impegna a comunicare tempestivamente al *Dipartimento*, tramite Portale dedicato alle comunicazioni con gli Enti autorizzati, le modifiche dei dati identificativi riportati nella presente Convenzione (legale rappresentante, IBAN, referenti per l'iniziativa, revisore dei conti, domicilio) e a produrne, con la stessa modalità, le pertinenti dichiarazioni e/o documentazioni sostitutive.
2. L'*EA Coordinatore* si impegna a comunicare immediatamente al *Dipartimento* ogni eventuale modificazione dell'accordo di partenariato e a produrre tempestivamente la documentazione necessaria, anche ai fini della eventuale richiesta di riscontri antimafia aggiornati, ai sensi della normativa vigente in materia.

Art. 13

(Modifiche)

1. Ogni eventuale successiva modifica della presente Convenzione dovrà essere preventivamente concordata tra le *Parti*, e avvenire in forma scritta, con *addendum* da allegare quale parte integrante e sostanziale della presente Convenzione. Non è, in ogni caso, consentita la modifica dei requisiti essenziali della Convenzione *ex art. 1325 c.c.*
2. Non sarà ammessa nessuna modifica alla Convenzione che possa comportare un onere finanziario aggiuntivo per il *Dipartimento* e qualsiasi ulteriore spesa sarà a carico dell'*EA Coordinatore*.

Art. 14

(Obblighi di Monitoraggio)

1. L'*EA Coordinatore* si impegna ad assolvere agli obblighi di monitoraggio delle attività del Progetto approvato, producendo specifiche relazioni di monitoraggio allegate ai rapporti descrittivi previsti dal Bando e dai relativi allegati.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

Art. 15

(Parti integranti e sostanziali della Convenzione)

1. Le Premesse, unitamente ai documenti allegati alla presente Convenzione, formano parte integrante e sostanziale della stessa.

Art. 16

(Garanzia fideiussoria)

1. L'*EA Coordinatore*, con la sottoscrizione della presente Convenzione, dichiara di optare per l'anticipo del 40% del finanziamento. Ciò posto, si impegna, quindi, a stipulare idonea garanzia ai sensi di quanto previsto dal punto 15 "*Obblighi dell'EA Coordinatore*" del Bando e dal relativo allegato 9, denominato "*Procedure gestionali e di rendicontazione*", cui si rinvia.
2. La garanzia andrà consegnata all'Amministrazione con la comunicazione dell'avvio dell'attività progettuali, di cui al precedente articolo 2, comma 6, lett.a).
3. La garanzia fideiussoria deve avere una durata di almeno 30 mesi dall'avvio del Progetto e, comunque, essere efficace fino allo svincolo formale da parte del *Dipartimento*, emesso sulla base della certificazione di regolare attuazione del Progetto, come previsto dal citato allegato 9 del Bando.
4. L'*EA Coordinatore* si impegna ad adeguare la garanzia ad eventuali nuove tempistiche dovute a differimento del termine di avvio e/o di conclusione e sospensione del Progetto. Eventuali premi della polizza oltre la scadenza massima saranno a carico dell'*EA Coordinatore*.

Art. 17

(Rinvio)

1. Per quanto non espressamente indicato nella presente Convenzione si rinvia ai Decreti del Capo Dipartimento per le politiche della famiglia, al Bando e ai suoi allegati, così come riportati in premessa, che l'*EA Coordinatore* dichiara con la sottoscrizione della presente Convenzione di conoscere e accettare integralmente.
2. Per quanto non espressamente previsto o derogato nei precedenti articoli, valgono e si osservano le disposizioni e i Regolamenti vigenti in materia di contratti e obbligazioni.

Art. 18



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

(Tutela della privacy)

1. Le *Parti* si impegnano a rispettare la normativa vigente in materia di trattamento e protezione dei dati personali e, in particolare, il Regolamento UE 2016/679 e la normativa nazionale di riferimento laddove applicabile. Si allega l'Informativa relativa al trattamento dei dati personali, sottoscritta per presa visione.

Art. 19

(Risoluzione delle controversie)

1. Le *Parti* si impegnano a risolvere qualsiasi controversia relativa all'interpretazione o all'esecuzione della presente Convenzione ricorrendo a soluzioni conciliative condivise. Esaurito inutilmente il tentativo di conciliazione, le *Parti* ricorreranno all'Autorità giudiziaria competente, Foro di Roma.

Art. 20

(Entrata in vigore e durata)

1. La presente Convenzione è efficace per l'*EA Coordinatore* dalla data di sottoscrizione della stessa da parte di entrambe le *Parti* ed è vincolante per l'Amministrazione dall'approvazione della stessa da parte degli Organi di controllo.

Art. 21

(Domiciliazione)

1. Le *Parti* dichiarano di eleggere domicilio, ai fini della presente Convenzione presso:

Presidenza del Consiglio dei ministri
Dipartimento per le politiche della famiglia
Via di Villa ruffo, 6 – 00196 Roma

Ente Autorizzato
NOVA-Nuovi orizzonti per vivere l'adozione ODV
via Tiziano Lanza 31, Grugliasco (TO) 10095

FIRME

Per il Dipartimento per le politiche della famiglia

Per l'*EA Coordinatore*
Il legale rappresentante

Anna Pittaro

Pittaro
Anna
10.01.2026
14:29:13
UTC

